

## PARTE SECONDA

**Atti regionali**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 maggio 2020, n. 157

**VAS-1570-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, , relativa al piano urbanistico denominato: "VARIANTE TIPOLOGICA RELATIVA AL LOTTO "5" DEL PROGETTO PLANOVOLUMETRICO "RECCHIA MARIA TERESA E ALTRI", RICADENTE NELL'ISOLATO COMPRESO TRA VIA FOLIGNO, VIA TERNI, VIA SAN MARINO E VIA AMATRICE, APPROVATO CON D.G.C. n.65 DEL 03/04/2015, UBICATO IN ALTAMURA, IN ZONA DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE CR DI P.R.G.". Autorità procedente: Comune di Altamura (BA).**

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

**Vista** la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

**Visto** l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";

**Visti** gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

**Vista** la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

**Visto** il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

**Vista** la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

**Visto** il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

**Visto** il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

**Vista** la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;

**Vista** la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

**Visto** l'atto dirigenziale prot.AOO\_089-5994 del 17/05/2019, con cui è stata conferita alla dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" per la durata di un anno, con decorrenza dal 21/05/2019, ai sensi della nuova disciplina adottata con Determinazione del Direttore del Dipartimento "*Risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione*" n.7/2019;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n.113 del 15/05/2019 con cui è stata conferita al Dott. Gaetano Sassanelli, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata "*VIA impianti energetici - AIA - supporto VAS*", con decorrenza dall'01.06.2019;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

**PREMESSO CHE:**

- in data 13.12.2019 il Comune di Altamura – III Settore – Sviluppo e Governo del Territorio Servizio Urbanistica - accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
  1. F\_198646\_ATTO DI FORMALIZZAZIONE.pdf - copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
  2. F\_198651\_ATTESTAZIONE DI ESCLUSIONE VAS.pdf- Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
  3. F\_198656\_PARERE VINCA.pdf - contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
  4. F\_198661\_RELAZIONE TECNICA.pdf - elaborati del piano urbanistico comunale;
  5. F\_198667\_TAV. 1.pdf - elaborati del piano urbanistico comunale;
  6. F\_198673\_TAV. 2.pdf - elaborati del piano urbanistico comunale;
  7. F\_198679\_TAV. 3.pdf - elaborati del piano urbanistico comunale;
  8. F\_198685\_TAV. 4.pdf - elaborati del piano urbanistico comunale;
  9. F\_198691\_TAV. 5.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
  10. F\_198697\_TAV. 6.pdf-elaborati del piano urbanistico comunale;
  
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Altamura – III settore – Sviluppo e Governo del Territorio - Servizio Urbanistica provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 "*VII. modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;*";
  
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
  - in data 13.12.2019 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata ([http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit\\_vas](http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas)) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. AOO\_089/13/12/2019/0015451 con cui comunicava, al Comune di Altamura – la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
  - in data 10.01.2020 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO\_089/10/01/2020/0000403 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Altamura – Servizio Urbanistica, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
  - la predetta nota prot. 403/2020 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio.

- in data 26/02/2020, espletata l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della documentazione pubblicata sul Portale regionale VAS, questa Sezione regionale inviava a mezzo PEC al Comune di Altamura la nota prot.AOO\_089-2847 del 26/02/2020 di comunicazione delle ragioni ostantive (che di seguito si riportano) all'applicazione della condizione di esclusione di cui al succitato art. all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII per la variante di piano in oggetto, ai sensi dell'art. 10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.:
  - ... omissis ...
  - “le modifiche apportate dalla variante in argomento determinano, nell'ambito del piano di lottizzazione, una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi per effetto della monetizzazione proposta”.

in data 20/03/2020 si acquisiva al n.3976 di protocollo di questa Sezione, la nota prot. n. 21616, trasmessa a mezzo PEC in data 19/03/2020, con cui il Comune di Altamura – Servizio Urbanistica, , esponeva le proprie osservazioni alla suddetta nota prot2847/2020, evidenziando, in particolare, che“1) *In merito alla “diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi per effetto della monetizzazione proposta”, si evidenzia che l’art.13 delle N.T.A (Allegato A) dello Strumento Urbanistico Generale del Comune di Altamura prevede, per le zone “di recupero e ristrutturazione Cr”, quale è la fattispecie, la monetizzazione degli standard. Come meglio evidenziato alla pag.9 della Relazione Finale al P.R.G. adeguato alla L.R. 56/1980 (Allegato B), la predetta monetizzazione è consentita dalla verifica in positivo del soddisfacimento degli standard urbanistici ex D.M. 1444/68, correlati al carico insediativo previsto globalmente nelle aree tipizzate Cr. Dalle verifiche effettuate a livello generale dal P.R.G. (si vedano paragrafi evidenziati alle pag. 9-10 della Relazione Finale), constatano che gli abitanti insediabili nella zona Cr sono pari a 681 unità e che la dotazione di standard, secondo il D.M. 144/68 (18 mq x abitante) è determinato in mq 6.129 per i servizi di quartiere (S2A9) e mq.6.129 per verde di quartiere (S2B), si è rilevato che, dal fabbisogno relativo alle previsioni indicative (anno 2006) così come definito nel punto 5 del capitolo V, pag. 113 della Relazione di accompagnamento al P.R.G. (Allegato C), si rileva che il fabbisogno a standard per le aree Cr, anche nell'ipotesi di non reperimento all'interno degli isolati previsti dalla Tav. 10/D del P.R.G. rimane comunque soddisfatto a livello generale e secondo i termini di legge. 2) La variante in oggetto riguarda il lotton.5 del Planovolumetrico approvato con D.G.C. 65 del 03.04.2015 per il quale l'Autorità Procedente ha avviato procedura di registrazione ai sensi dell'art.7 comma 4 del R.R. 18/2013 in data 18.11.2014 Prot. Reg. 10947 (Allegato D); Si ricorda che, per il Predetto Piano Urbanistico Esecutivo, di cui la pratica in oggetto è variante, risulta conclusa la procedura di registrazione ai fini VAS in data 26.11.2014 giusta nota prot. Reg. n. 11510 (Allegato E)”*

**RITENUTO** che le osservazioni sopra riportate non consentono di superare i motivi ostantivi, sopra richiamati, relativi all'applicazione della condizione di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII alla variante di piano in oggetto, in quanto:

- l'applicazione dell'istituto della monetizzazione degli standards, seppur prevista dallo strumento urbanistico generale comunale, nonché pienamente legittima dal punto di vista urbanistico, determina, nel caso in esame, una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, all'interno dell'area perimetrata dal Piano di Lottizzazione oggetto della variante di che trattasi, pertanto si conferma la non sussistenza, nel caso in esame, della condizione di esclusione di cui al citato art.7.2.a) punto VII del R.R.n.18/2013, atteso che tale disposizione regolamentare stabilisce espressamente, tra i requisiti previsti per l'esclusione dalle procedure VAS, che le modifiche ai piani comunali attuativi “non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”, riferendo tale requisito al piano attuativo medesimo;
- per quanto attiene alla procedura di registrazione telematica effettuata dal Comune di Altamura per il “PIANO DI LOTTIZZAZIONE ISOLATO IN ZONA Cr DEL P.R.G. RICADENTE NEL TERRITORIO DI ALTAMURA” (identificata dal codice VAS-0871-REG-072004-020), in cui il lotto oggetto della variante in esame era incluso, evidenzia:

1) che il suddetto piano non è stato selezionato per la verifica a campione ai sensi del R.R. 18/2013 art. 7.4, come indicato nell'allegata nota prot. n. 11510 del 26.11.2014, in cui si sottolinea espressamente "che le amministrazioni comunali, in qualità di autorità procedenti, sono pienamente responsabili della corretta applicazione delle disposizioni del comma 7.2 del r.r. 18/2013, in un contesto di ampia pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni";

2) detto piano è stato registrato ai sensi dell'art.7, comma7.2, lettera d) del R.R 18/2013, mentre la variante oggetto della presente verifica a campione è stata registrata ai sensi dell'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII;

3) dalle verifiche espletate da questo ufficio la variante di che trattasi soddisfa tutte le condizioni di esclusione di cui al succitato art.7, comma 7.2 lettera d) in quanto:

- la superficie dell'area interessata dalla variante, di mq 177, **è inferiore** a un ettaro o 0,5 ettari;
- la variante di piano non deriva dalle modifiche di perimetrazioni di comparto di intervento previste al punto 7.2.a.vi
- l'area è ubicata all'interno del perimetro SIC codice IT9120007 denominato Murgia Alta e dalla documentazione pubblicata risulta preventivamente espletato la valutazione d'incidenza – livello screening, conclusa favorevolmente all'intervento, con prescrizioni;
- l'area interessata dalla variante non è ubicata in zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti,
- la variante di piano non prevede l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente,
- la variante non comporta ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m3, oppure superiore a 5.000 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);

**RITENUTO**, sulla base di quanto sopra esposto, di non poter ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la "VARIANTE TIPOLOGICA RELATIVA AL LOTTO "5" DEL PROGETTO PLANOVOLUMETRICO "RECCHIA MARIA TERESA E ALTRI", RICADENTE NELL'ISOLATO COMPRESO TRA VIA FOLIGNO, VIA TERNI, VIA SAN MARINO E VIA AMATRICE, APPROVATO CON D.G.C. n.65 DEL 03/04/2015, UBICATO IN ALTAMURA, IN ZONA DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE CR DI P.R.G.";

**RITENUTO, altresì di dover precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla "VARIANTE TIPOLOGICA RELATIVA AL LOTTO "5" DEL PROGETTO PLANOVOLUMETRICO "RECCHIA MARIA TERESA E ALTRI", RICADENTE NELL'ISOLATO COMPRESO TRA VIA FOLIGNO, VIA TERNI, VIA SAN MARINO E VIA AMATRICE, APPROVATO CON D.G.C. n.65 DEL 03/04/2015, UBICATO IN ALTAMURA, IN ZONA DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE CR DI P.R.G., pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e  
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018  
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 SS.MM.II.** Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare non assolti** gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la *“VARIANTE TIPOLOGICA RELATIVA AL LOTTO “5” DEL PROGETTO PLANOVOLUMETRICO “RECCHIA MARIA TERESA E ALTRI”, RICADENTE NELL’ISOLATO COMPRESO TRA VIA FOLIGNO, VIA TERNI, VIA SAN MARINO E VIA AMATRICE, APPROVATO CON D.G.C. n.65 DEL 03/04/2015, UBICATO IN ALTAMURA, IN ZONA DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE CR DI P.R.G.”;*
- **di demandare** al Comune di Altamura, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli adempimenti in materia di VAS per la variante di piano di che trattasi, sottoponendo quest’ultima a nuova procedura di registrazione telematica ai sensi della lettera d) dell’art. 7, comma 7.2, del Regolamento Regionale 18/2013;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla *“VARIANTE TIPOLOGICA RELATIVA AL LOTTO “5” DEL PROGETTO PLANOVOLUMETRICO “RECCHIA MARIA TERESA E ALTRI”, RICADENTE NELL’ISOLATO COMPRESO TRA VIA FOLIGNO, VIA TERNI, VIA SAN MARINO E VIA AMATRICE, APPROVATO CON D.G.C. n.65 DEL 03/04/2015, UBICATO IN ALTAMURA, IN ZONA DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE CR DI P.R.G.*, pertanto non esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Comune di Altamura – Servizio Urbanistica;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
  - all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.8 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
  - 1) sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
  - 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS , in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

(Dott.ssa Antonietta Riccio)